COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MATTARELLI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 81

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

GITTI ed altri: Rilascio del porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo (984) . . 81

PRESIDENTE 81, 82

GITTI 82

MAGGIONI, *Relatore* 81

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 82

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*):

Aumento del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza dell'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) (435) 83

PRESIDENTE 83, 85

JACAZZI 84, 85

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore* . . . 83, 84

Votazione segreta:

PRESIDENTE 85

La seduta comincia alle 9,40.

MERLI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che a norma di regolamento il deputato Gitti sostituisce il deputato Rampa nella discussione del disegno di legge n. 984.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gitti ed altri: Rilascio del porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo (984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gitti, Di Giannantonio e Ariosto: « Rilascio del porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo ».

In assenza del relatore Boldrin, vorrei pregare l'onorevole Maggioni di fare un breve riassunto della relazione che è già stata svolta in sede referente.

MAGGIONI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, si tratta, in sostanza, di istituire una apposita licenza di porto d'armi per coloro che, dedicandosi esclusivamente allo sport del tiro al volo, desiderano portarsi da casa armi proprie. Attualmente ciò è possibile solo se si è in possesso della licenza di caccia, il cui rilascio è subordinato al superamento di uno specifico esame. Si propone pertanto di istituire una speciale licenza di porto d'armi, scindendola da quella per uso venatorio.

Mi risulta che il proponente, onorevole Gitti, ha presentato degli emendamenti con i

quali opportunamente si precisa che di tale licenza non hanno bisogno né coloro che siano già forniti di licenza di caccia, né coloro che tengano in deposito o prendano in affitto l'arma presso i campi di tiro a volo.

Ciò detto, non mi rimane che raccomandare l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale desidero fare due comunicazioni che serviranno di orientamento per la discussione stessa. La prima riguarda il parere della V Commissione che recita testualmente: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che la tassa annuale di concessione governativa, prevista dall'articolo 1 della proposta di legge, venga elevata a lire 5.000 ».

L'altra riguarda il nuovo testo, composto di un articolo unico sostitutivo della proposta di legge, presentato dagli stessi proponenti, nel quale è accolto anche il suggerimento della Commissione bilancio. Do lettura dell'articolo unico:

« Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.

La licenza ha la durata di sei anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

La validità della licenza è subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione governativa di lire 5.000. In caso di mancato pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni ».

Il titolo si propone di sostituirlo con il seguente:

« Rilascio di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo », mentre l'articolo 2 verrebbe soppresso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GITTI. Desidero solo precisare che il nuovo testo da me proposto è scaturito dalle osservazioni e dai suggerimenti emersi nel corso della discussione in sede referente e anche dai pareri che sono stati formulati sulla proposta di legge dalla V Commissione (Bilancio) e dalla XI Commissione (Agricoltura). È da ritenere che il nuovo testo risponda meglio all'obiettivo che si vuole raggiungere e, cioè, mettere in condizione chi intende praticare questa attività, eminentemente sportiva, di non doversi sottoporre a un esame e non dover pagare sovratasse, ecc. In altre parole, favorire questo particolare sport sempre più diffuso nel nostro paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Esprimo senz'altro il parere favorevole del Governo sul nuovo testo della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del testo originario della proposta di legge.

« La facoltà data al questore di rilasciare licenze per porto d'armi lunghe da fuoco, di cui all'articolo 42, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è estesa al rilascio di licenza per porto d'armi lunghe da sparo per l'esclusivo esercizio del tiro a volo.

Detta licenza, della durata di anni 6 dalla data del rilascio, a norma delle leggi di pubblica sicurezza è sempre revocabile e la validità è subordinata al solo pagamento della tassa annuale di concessione governativa di lire 2.000 ».

Un emendamento, presentato a firma degli onorevoli Gitti, Di Giannantonio, Miotti Carli Amalia, Salvi e Maggioni propone di sostituire il testo dell'articolo 1 con il seguente:

« Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo

di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.

La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

La validità della licenza è subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione governativa di lire 5.000. In caso di mancato pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 11 e successive modificazioni ».

Su questo nuovo testo hanno espresso parere favorevole il relatore e il rappresentante del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del quale ho dato testé lettura:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« La legge sarà operante dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Con altro emendamento degli onorevoli Gitti ed altri viene proposta la soppressione di questo articolo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

L'articolo 2 s'intende perciò soppresso.

Viene, infine, proposta, sempre dagli onorevoli Gitti ed altri, una modifica al titolo della proposta di legge. Si propone di sostituirlo con il seguente:

« Rilascio di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo ».

Pongo in votazione il nuovo titolo.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia nelle regioni di confine (ONAIRC) (435).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia nelle regioni di confine (ONAIRC) ».

Il relatore, onorevole Miotti Carli Amalia, ha facoltà di integrare la relazione, già svolta all'inizio di questa discussione, con gli elementi richiesti da alcuni commissari nella precedente seduta.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. Nel corso della discussione su questo provvedimento sono state espresse molte riserve e perplessità e sono state avanzate richieste di notizie circa i contributi dati dai comuni delle regioni di confine all'ONAIRC (Opera nazionale di assistenza all'infanzia nelle regioni di confine) e circa il livello, ancora basso, degli stipendi del personale insegnante e del personale dipendente, direttivo e amministrativo.

Ho portato qui stamane, per renderne edotti gli onorevoli colleghi, alcune tabelle che dimostrano come la approvazione del disegno di legge in esame ovvierebbe alle difficoltà in cui versa oggi il bilancio dell'ente, sul quale l'onere derivante dal trattamento economico per il personale dipendente, per lo più insegnante, incide per il 77,89 per cento. Infatti, con l'erogazione di 200 milioni annui in più da parte dello Stato a favore dell'Opera, si arriverebbe, una volta approvato il provvedimento, a coprire lo scarto esistente tra lo stipendio delle insegnanti di scuole materne di Stato e quello delle insegnanti dell'ONAIRC.

Quanto al problema dell'opportunità o meno della esistenza dell'ONAIRC, di cui alcuni colleghi di parte comunista parlano, giungendo persino a proporne lo scioglimento, faccio presente che le popolazioni che beneficiano di questa vasta rete di scuole materne, sia del Trentino-Alto Adige che del Friuli-Venezia Giulia, sono pienamente soddismatte di questo servizio. Tanto è vero che le domande di apertura di nuove scuole di questo tipo, specie nella provincia udinese (Adegliacco - comune di Udine - Venzone - Santa Maria la Longa - Treppo Carnico), sono in costante aumento.

Le quote di frequenza sono molto modeste: nei casi di bisogno i bambini pagano metà retta o non la pagano affatto. Inoltre è in corso lo studio per addivenire a una riduzione delle rette di frequenza per tutti i bambini, i quali consumano la refezione nella scuola materna.

I contributi che i comuni versano all'Opera non sono certo cospicui, sono modesti, come appare evidente da queste cifre rela-

tive alle singole province: Trento, lire 30 milioni 495.000 annue; Bolzano, lire 8.125.000; Udine, lire 29.950.000; Valli del Natisone, lire 550.000; Gorizia, lire 19.250.000.

Le sezioni coperte da contributo sono, per provincia: Trento 112 (su 112); Bolzano 42 (su 83); Udine 106 (su 109); Valli del Natisone 2 (su 20); Gorizia 69 (su 69).

Il numero di sezioni non coperte da contributi sono 41 per Bolzano, 3 per Udine, 18 per le Valli del Natisone, 52 per Trieste. Il contributo medio sulle sezioni coperte da contributo è di 272.000 lire per Trento, 193.000 lire per Bolzano, 282.000 per Udine, 275.000 per le Valli del Natisone, 278.000 per Gorizia. In totale il contributo medio sul numero totale delle sezioni è di 272.276 per Trento, 97.891 per Bolzano (per bimbo, naturalmente), 274.770 per Udine, 27.500 per le Valli del Natisone e 278.985 per Gorizia. In provincia di Trieste (legge 19 luglio 1961, n. 1012), l'ONAIRC gestisce scuole materne anche con due o tre bambini (di lingua slovena). Se queste scuole passassero allo Stato, sicuramente verrebbero chiuse, perché le scuole statali possono funzionare soltanto se hanno almeno un numero di quindici bambini.

Per quanto riguarda poi lo Statuto dell'Ente, ancora nella passata legislatura si parlava di mutare, e giustamente, l'articolo 8 per arrivare ad una diversa composizione del Consiglio centrale d'amministrazione in maniera che ci siano anche i rappresentanti delle province autonome e delle regioni ed i rappresentanti dei diversi gruppi linguistici. Ho fatto presente l'altra volta che non manca la volontà ma non è molto facile trovare una soluzione che non presti il fianco a critiche, perché non tutte le esigenze che si vorrebbero appagare sono pienamente compatibili tra loro sia per la composizione etnica e demografica diversa delle due regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sia anche perché nello stesso Friuli-Venezia Giulia il gruppo di lingua slovena di Trieste e quello di lingua slovena di Gorizia non presentano le stesse caratteristiche.

JACAZZI. Questo lo dice lei ! Però non è stato fatto neanche un passo in avanti. Soltanto una lettera è stata scritta...

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. Non è vero ! Un'altra cosa faccio presente: una eventuale soppressione dell'Opera metterebbe in serie difficoltà tutto il personale addetto, dal direttore generale all'ultimo impiegato, in quanto difficilmente il personale stesso potrebbe essere assorbito dallo Stato. Infatti il personale amministrativo dell'ONAIRC è considerato non di ruolo, perché il suo trattamento giuridico ed economico non è disciplinato da un Regolamento approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. E d'altra parte le vigilatrici didattiche non trovano riscontro nell'organizzazione della scuola materna statale; le maestre di ruolo dell'ONAIRC sono state assunte per concorso interno e non per concorso pubblico

JACAZZI. Sempre per concorso interno...

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. E quindi non potrebbero beneficiare, onorevole Jacazzi, di quanto disposto dall'articolo 23 della legge istitutiva della scuola materna, secondo il quale « le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali, che siano state assunte per pubblico concorso, possono essere ammesse, mediante concorso speciale nei ruoli della scuola materna statale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento del servizio prestato ». Queste pertanto non potrebbero nemmeno adire al concorso. Ed ammesso di estendere anche al personale dell'ONAIRC tale provvedimento, evidentemente non tutte le maestre verrebbero assunte nei ruoli dello Stato. L'articolo 28 della stessa legge n. 444, istitutiva della scuola materna di Stato, dispone inoltre che solamente nel primo e nel secondo concorso (a cui possono partecipare sia le candidate in possesso di diploma di Istituto magistrale, sia coloro che sono in possesso di diploma di scuola magistrale), nella graduatoria delle vincitrici, il 50 per cento dei posti è riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali. Ne deriva che, dopo il secondo concorso, le maestre dell'ONAIRC, che sono tutte fornite di diploma di scuola magistrale, non potrebbero contare nemmeno su tale riserva di posti e nella partecipazione ai concorsi verrebbero a trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto alle candidate con diploma di istituto magistrale. Il personale inserviente oggi è assunto con incarico a tempo indeterminato. Poiché nella scuola materna statale il personale inserviene è fornito dai comuni, è evidente che le inservienti dell'ONAIRC non potrebbero passare ai comuni.

Queste ed altre osservazioni vengono in soccorso, per dimostrare come lo scioglimento dell'Ente, chiesto dai colleghi comunisti,

metterebbe sul lastrico un personale insegnante qualificato; e non solo questo, ma anche tutto il personale o buona parte del personale dipendente, amministrativo e direttivo. È da tenere presente inoltre che qualsiasi provvedimento di soppressione, o anche soltanto di sospensione, e di scuole materne con lingua d'insegnamento sloveno comporterebbe gravi implicazioni sul piano diplomatico. Infatti, lo Statuto speciale annesso al *Memorandum* d'intesa del 1954 con la parte jugoslava impegna il Governo italiano a mantenere in funzione questa rete di scuole in territorio italiano. Quindi, noi potremmo anche mettere allo sbaraglio le istituzioni scolastiche italiane in territorio sotto amministrazione jugoslava, ove non ottemperassimo al trattato in questione provocando immediate sfavorevoli reazioni negli ambienti sloveni in Italia. Analoghi motivi rivelano l'opportunità di prevenire la chiusura di scuole dell'ONAIRC con lingua tedesca. Valide ragioni d'ordine politico e sociale sconsigliano infine la chiusura di scuole materne con lingua italiana. Alla luce di tali considerazioni chiedo ai colleghi della II Commissione di voler approvare il disegno di legge, che consentendo di elevare il contributo statale annuo al bilancio dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia nelle regioni di confine, assicura la continuità delle scuole materne gestite dall'ONAIRC avvalendosi di un personale idoneo e assai qualificato, preparato sulla base di un particolare sistema educativo per l'infanzia e dislocato nelle numerose sedi.

JACAZZI. Onorevole Presidente, comunico alla Commissione che ho presentato alla Presidenza della Camera, nei modi previsti dall'articolo 40 del Regolamento la richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendendo atto della comunicazione fatta dall'onorevole Jacazzi, sospendo la discussione.

L'esame del provvedimento verrà ripreso, in sede referente, in una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

GITTI ed altri: « Rilascio di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo » (n. 984):

Presenti	27
Votanti	18
Astenuti	9
Maggioranza	10
Voti favorevoli	17
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno partecipato alla votazione:

Alfano, Amadeo Aldo, Boldrin Anselmo, Di Giannantonio, Felici, Foschi, Gitti, Iozzelli, Maggioni, Mattarelli Gino, Merli, Miotti Carli Amalia, Palmitessa, Salvi, Semeraro, Sgarlata Marcello, Simonacci, Zamberletti.

Si sono astenuti:

Caruso, Flamigni, Jacazzi, Lajolo, Lavagnoli, Luberti, Maulini, Pagliarani, Vianello.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO